

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

Indice

- art. 01 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- art. 02 - Informazioni del contribuente
- art. 03 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- art. 04 - Chiarezza e motivazione degli atti
- art. 05 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- art. 06 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- art. 07 - Interpello del contribuente
- art. 08 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- art. 09 - Diritti del soggetto obbligato delle patrimoniali del Comune
- art. 10 - Oggetto della disciplina del regolamento
- art. 11 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune e a leggi statali
- art. 12 - Regolamenti speciali
- art. 13 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- art. 14 - Forme di gestione delle entrate
- art. 15 - Soggetti responsabili della gestione
- art. 16 - Attività di verifica e controllo
- art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
- art. 18 - Procedimento di verifica e di controllo
- art. 19 - Procedimenti sanzionatori
- art. 20 - Procedimenti contenziosi
- art. 21 - Tutela giudiziaria
- art. 22 - Riscossione volontaria
- art. 23 - Riscossione coattiva
- art. 24 - Esercizio dell'autotutela
- art. 25 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- art. 26 - Accertamento con adesione
- art. 27 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio
- art. 28 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- art. 29 - Definizione mediante accertamento con adesione
- art. 30 - Adesione agli atti di imposizione
- art. 31 - Conciliazione giudiziale
- art. 32 - Definizione dei rapporti tributari a seguito di ravvedimento di iniziativa del contribuente
- art. 33 - Norme di rinvio
- art. 34 - Entrata in vigore

Art. 1

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti e le proprie azioni in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2

Informazioni del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi; l'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi e articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi ed anche mediante sistemi elettronici d'informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a

disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in applicazione del D.P.R. 445/2000 in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti e informazioni sono acquisite ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo lavoro, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche quando qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (tassa rifiuti, riscossioni coattive, ecc.). Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d. il riferimento, sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo, all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. la natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 8 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora questi si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta (tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia né quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie).

Art. 7

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della proposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasioni di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti (quali ad esempio, il registro dei cespiti immobiliari oppure quelli relativi ai rifiuti non assimilati agli urbani) può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario o nel caso di entrate di natura patrimoniale del dirigente o funzionario del servizio patrimoniale, le funzioni ad essi affidate sono attribuite ad altro funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio, in base alle disposizioni previste dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta Municipale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente regolamento.

Art. 10

Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.
 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
 3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario o di altro servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario e a segnalare alla Giunta Municipale eventuali irregolarità riscontrate.
- art. 11 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune e a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune e alle leggi statali, in quanto compatibili.

Art. 12

Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti e i regolamenti di natura tributaria debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Art. 13

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere, altresì, assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 14 Forme di gestione delle entrate

1. L'Amministrazione determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo, non solo ai particolari caratteri della singola entrata, ma anche, e soprattutto, al fine di rendere più qualitativa l'azione del Comune e più agevole l'adempimento della prestazione da parte del soggetto obbligato.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione, indicata al precedente comma 2, debbono risultare da apposita documentata relazione del Soggetto responsabile dell'entrata di che trattasi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione in economia. Può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge n. 274 del 24 dicembre 1994.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune, o loro parenti e affini, negli organi di gestione delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 15 Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario, per le entrate tributarie, e il dirigente o responsabile del servizio patrimoniale, per le entrate patrimoniali.
2. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario è nominato con delibera della Giunta Municipale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. In caso di assenza, i detti dirigenti o funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
4. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta Municipale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Art. 16 Attività di verifica e controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990., con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il dirigente o funzionario responsabile del servizio deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo di funzionari all'uopo incaricati o del concessionario, nel rispetto dei termini di

decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente specifico atto nel quale siano chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

5. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8, risulta che sono stati omessi totalmente o parzialmente, deve avvenire mediante apposito atto nel quale siano chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e il termine del versamento.

6. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento.

7. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e detto soggetto.

8. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

Art. 17

Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

2. Nell'attività di gestione, ampio dev'essere il ricorso del dirigente o funzionario responsabile del servizio all'autotutela e agli istituti deflativi del contenzioso specificamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 18

Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo, l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.

2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.

4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

5. Quando non sia altrimenti possibile, l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 19

Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario, se trattasi di entrate tributarie, e il dirigente o funzionario responsabile del servizio patrimoniale, se trattasi di entrate patrimoniali.

2. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni.
3. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi d'interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le relative modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 20

Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta Municipale, sulla base di una apposita relazione del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario.
2. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
3. La procedura contenziosa avente ad oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 21

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 22

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, nelle forme dettate dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo all'esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato tra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi quando l'importo complessivo non supera l'importo di Euro 11.

Art. 23
Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniale il Comune provvede o con ruolo esattoriale o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione e all'approvazione degli atti provvede direttamente il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il dirigente o funzionario responsabile del servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai dirigenti o funzionari sopra indicati, sentita a riguardo la Giunta Municipale.

Art. 24
Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario e del dirigente o funzionario responsabile del servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del dirigente o funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del dirigente o funzionario competente, il Sindaco, previa diffida, incarica altro dirigente.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore a Euro 5000, il dirigente o funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta Municipale.
8. Il dirigente o funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta Municipale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 25

Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il dirigente o funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria e al concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 26

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 27

Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatorio e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 28

Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario è tenuto a darne

motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 29

Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite dalla Giunta Municipale.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, le rateizzazioni degli importi complessivamente dovuti dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del dirigente o funzionario responsabile del servizio tributario al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 30

Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 218 del 1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il dirigente o funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Art. 31

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 32

Definizione dei rapporti tributari a seguito di ravvedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, per tutti i tributi e per tutte le annualità ancora soggette a liquidazione e/o accertamento e per i quali l'Ufficio comunale non abbia ancora effettuato alcuna notifica, può richiederne la definizione beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste dalla legislazione in materia di "ravvedimento operoso".

Art. 33
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge vigente in materia -
 - al vigente Statuto Comunale;
 - ai vigenti regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - ai regolamenti sulla disciplina delle entrate e per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali.

Art. 34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo, alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione.-